



# MINISTERO DELL'INTERNO

---

5 gennaio 2009

---

Supplemento straordinario n. 1

## BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

**CONCORSI INTERNI, PER TITOLI ED ESAMI, A 1 POSTO DI PRIMO DIRIGENTE  
CHIMICO, 5 POSTI DI PRIMO DIRIGENTE FISICO, 4 POSTI DI PRIMO DIRIGENTE  
INGEGNERE E 1 POSTO DI PRIMO DIRIGENTE MEDICO DELLA POLIZIA DI  
STATO, INDETTI CON DECRETI MINISTERIALI DEL 2 GENNAIO 2009.**

PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**IL CAPO DELLA POLIZIA**

**DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto ministeriale in data 16 maggio 2002, n. 109, recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato;
- VISTA la legge 10 aprile 1991 n. 125, sulle pari opportunità tra uomini e donne in materia di lavoro;
- VISTA la legge 30 novembre 1990, n. 359, recante, tra l'altro, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- RITENUTO necessario bandire – nel rispetto dell'aliquota del 40% dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 334/2000 – un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di primo dirigente tecnico chimico della Polizia di Stato;



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## DECRETA

### Art. 1

#### *Posti a concorso e requisiti per l'ammissione*

1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di primo dirigente tecnico chimico del ruolo dei dirigenti tecnici chimici della Polizia di Stato.
2. Al concorso è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dei direttori tecnici chimici che al 31 dicembre 2008 rivestiva la qualifica di direttore tecnico capo o aveva maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale.

### Art. 2

#### *Cause di esclusione*

1. Sono esclusi dal concorso, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 109/2002 sopra richiamato, coloro che nei tre anni precedenti la data del presente decreto abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto".
2. Sono esclusi, altresì, coloro che rispetto alla suddetta data abbiano riportato nell'ultimo anno la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o nell'ultimo triennio la sanzione disciplinare della deplorazione ovvero nell'ultimo quinquennio la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
3. L'esclusione dal concorso è disposta, inoltre, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale, nei confronti del personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei di precedenti concorsi a posti di primo dirigente tecnico chimico della Polizia di Stato.
4. L'esclusione è, infine, disposta nei confronti del personale che si trova nelle condizioni previste dall'art. 61 del decreto legislativo n. 334/2000 e successive modificazioni.
5. Le esclusioni per difetto dei requisiti di cui ai precedenti commi saranno disposte in qualsiasi momento con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## Art. 3

### *Domande di partecipazione*

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte utilizzando il modello allegato al presente decreto e dirette al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività concorsuali per il personale tecnico-scientifico e professionale, dovranno essere presentate agli Uffici o Reparti di appartenenza entro il termine perentorio dei trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nel *Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno*.

2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

- a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate indicheranno esclusivamente il cognome da nubile;
- b) la data ed il comune di nascita;
- c) l'Ufficio o il Reparto presso il quale prestano servizio;
- d) la qualifica rivestita al 31 dicembre 2008, la data del conseguimento di detta qualifica e l'anzianità complessiva di servizio nel ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato al 31 dicembre 2008;
- e) di non aver riportato nel triennio precedente la data del presente decreto un giudizio complessivo inferiore a "distinto" e di non aver riportato nell'anno precedente la suddetta data la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o nell'ultimo triennio la sanzione disciplinare della deplorazione ovvero nell'ultimo quinquennio la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;
- f) la lingua straniera, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, nella quale intendono sostenere la prova orale volta ad accertarne il grado di conoscenza.

3. I candidati dovranno, inoltre, indicare nella domanda i titoli previsti dai commi 3, 4 lettera c) e 5 del successivo art. 9 di cui intendano avvalersi, allegando apposita documentazione ovvero, ad eccezione delle pubblicazioni, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente bando di concorso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

5. Le domande dovranno recare in calce, a pena di nullità, la firma del candidato in originale.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## Art. 4

### *Prova preselettiva*

1. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia pari o superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, i candidati dovranno sostenere una prova preselettiva per l'ammissione alle successive fasi concorsuali, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 16 maggio 2002, n. 109.
2. La suddetta prova preselettiva, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 109/2002, consiste in una serie di quesiti a risposta a scelta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie indicate nel successivo art. 7 del presente bando, ad esclusione della lingua straniera, nonché del possesso delle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Il mancato superamento della prova stessa non è computato ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 334/2000 e successive modificazioni.
4. Sulla base dei risultati della prova è ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore a cinque volte quello dei posti messi a concorso nonché, in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro il limite della predetta aliquota.
5. L'aliquota di candidati da ammettere alle prove scritte, nei limiti di cui al precedente comma 4, nonché la durata della prova preselettiva, sono stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella prima seduta utile.
6. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e all'ora stabiliti per sostenere la prova preselettiva verrà considerata come rinuncia definitiva al concorso.

## Art. 5

### *Comunicazioni relative al concorso*

1. Le date ed il luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, di cui al precedente art. 4, e delle prove scritte, nonché ogni altra comunicazione relativa al concorso, saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno del **23 febbraio 2009**. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## Art. 6

### *Commissione esaminatrice*

1. La commissione esaminatrice del concorso, costituita con decreto ministeriale, è presieduta dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie e ne fanno parte, quali componenti, un Consigliere di Stato o della Corte dei Conti, due dirigenti superiori tecnici della Polizia di Stato, in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo dei direttori tecnici chimici, ed un docente universitario esperto delle materie su cui vertono le prove d'esame.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
3. La commissione esaminatrice è integrata da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto di informatica, ove necessario, e da uno o più esperti nelle lingue straniere prescelte dai candidati per sostenere il colloquio di cui al successivo art. 6, nonché da due componenti supplenti con qualifica di dirigente superiore tecnico della Polizia di Stato, ai fini dell'eventuale sostituzione dei componenti interni all'Amministrazione, e da un segretario supplente.

## Art. 7

### *Prove d'esame*

1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.
2. Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a disposizione un tempo massimo di otto ore, consistono:
  - a) nella stesura di un elaborato a carattere interdisciplinare, in ambito professionale, con riflessi su tematiche attinenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente tecnico chimico, con particolare riferimento ad una o più delle materie individuate nei seguenti settori scientifico-disciplinari, descritti nell'allegato B del decreto del Ministero dell'Università in data 4 ottobre 2000:
    - Chimica generale e inorganica (settore scientifico-disciplinare CHIM/03);
    - Chimica organica (settore scientifico-disciplinare CHIM/06);
    - Chimica analitica (settore scientifico-disciplinare CHIM/01);
    - Normativa sulla sicurezza del lavoro (non compresa nel decreto citato);



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) nella risoluzione di un caso in ambito tecnico-scientifico o gestionale-organizzativo, teso a verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni di primo dirigente tecnico chimico.
3. Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a trentacinque cinquantiesimi in ciascuna prova scritta. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un punteggio inferiore a quello minimo predetto, non procede all'esame dell'altro elaborato.
4. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio stesso.
5. Il colloquio mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Esso ha carattere interdisciplinare e verterà, oltre che sulle discipline previste per le prove scritte, anche sulle seguenti materie:
- a) elementi di diritto pubblico;
  - b) elementi di diritto penale e diritto processuale penale;
  - c) ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
6. Il colloquio comprenderà, inoltre, l'accertamento del grado di conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel precedente art. 3, lett. f), attraverso la lettura e la traduzione di testi nonché mediante una conversazione tesa a verificare la conoscenza avanzata degli strumenti linguistici.
7. Il colloquio comprenderà, infine, l'accertamento della conoscenza di base dell'uso di un *personal computer* dotato di uno dei sistemi operativi Microsoft (gestione di *file* e di unità removibile, avvio di programmi, navigazione *web* e gestione della posta elettronica) e del pacchetto applicativo Microsoft "Office" (redazione di un documento con Microsoft "Word", utilizzo del foglio di calcolo Microsoft "Excel", alimentazione e consultazione di una base-dati di Microsoft "Access").
8. Il colloquio si intenderà superato qualora il candidato abbia conseguito una votazione di almeno trentacinque cinquantiesimi.
9. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e all'ora stabiliti per sostenere la prova scritta o il colloquio verrà considerata come rinuncia definitiva al concorso.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 8

## *Svolgimento delle prove scritte*

1. La commissione esaminatrice predisporrà tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce appena formulate saranno chiuse in pieghi, sigillati e firmati esternamente sui lembi di chiusura dai Componenti e dal Segretario, che saranno conservati a cura del Presidente.
2. All'ora stabilita per ciascuna prova, il Presidente della commissione esaminatrice convocherà tre candidati che, dopo essere stati identificati ed aver constatato l'integrità della chiusura dei pieghi di cui al precedente comma, procederanno al sorteggio della traccia da svolgere.
3. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
4. Gli elaborati vanno redatti, a pena di nullità, esclusivamente su carta recante il timbro a secco d'ufficio e la firma del Presidente o di un Componente della commissione esaminatrice.
5. E' vietato ai concorrenti portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, agende elettroniche, telefoni cellulari e ricetrasmittitori. È consentito ai concorrenti stessi, durante lo svolgimento della prova scritta, consultare soltanto i codici, le leggi e i decreti, senza commenti né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici che siano stati presentati all'atto dell'ingresso nell'aula d'esame e verificati dalla commissione esaminatrice.
6. Il concorrente che contravviene alle disposizioni del presente articolo, o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso.
7. Al candidato sono consegnati per ciascuna delle prove scritte due o più fogli da protocollo timbrati e firmati, un cartoncino bianco per l'indicazione dei propri dati anagrafici e due buste non trasparenti del medesimo colore: una più grande, munita di linguetta staccabile, ed una più piccola.
8. Il candidato, dopo aver svolto ciascuna prova scritta, senza apporvi sottoscrizioni né altro contrassegno, a pena di nullità, ripone i fogli che ha ritirato, compresi quelli non utilizzati, nella busta più grande. Successivamente il candidato scrive il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita sull'apposito cartoncino e provvede ad inserire quest'ultimo nella busta più piccola; quindi la chiude. Quindi ripone la busta più piccola in quella più grande, che chiude e consegna al Presidente o ad un Componente della commissione esaminatrice, che apporrà la propria firma ed un timbro recante la data



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

di consegna trasversalmente sulla busta più grande, in modo che vi resti ricompreso il lembo di chiusura.

9. Al fine di garantire il rispetto del principio dell'anonimato delle prove scritte, alle buste contenenti gli elaborati di ogni candidato viene attribuito al termine di ciascuna prova lo stesso numero, da apporsi sull'apposita linguetta staccabile, in modo da poter riunire le buste appartenenti allo stesso candidato esclusivamente attraverso la numerazione.

10. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova scritta si procede all'accoppiamento delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver rimosso le relative linguette numerate. Tale operazione viene effettuata da almeno due Componenti della commissione esaminatrice nel luogo ed all'ora comunicati ai candidati presenti in aula per l'ultima prova scritta. I candidati possono assistere alle operazioni di abbinamento.

11. Le buste contenenti i due elaborati di ciascun candidato vengono raccolte in plichi che sono suggellati e firmati dal Presidente, da almeno un Componente e dal Segretario della commissione esaminatrice.

12. Il riconoscimento dell'appartenenza degli elaborati, attraverso l'apertura delle buste piccole contenenti il cartoncino con i dati anagrafici, deve essere fatto a conclusione dell'esame e della valutazione degli elaborati di tutti i concorrenti.

## Art. 9

### *Svolgimento della prova orale*

1. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
2. Il candidato procede al sorteggio di almeno una domanda, o gruppo di domande, per ciascuna delle materie oggetto della prova, tra quelle predisposte precedentemente dalla commissione esaminatrice.
3. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice redigerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto attribuito a ciascuno di essi.
4. L'elenco di cui al precedente comma, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione esaminatrice, è affisso immediatamente dopo la seduta in apposito albo sito presso l'aula d'esame.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. Il candidato che per gravi motivi, rappresentati entro l'orario di convocazione alla prova orale e successivamente documentati, sia impossibilitato a sostenere il colloquio nel giorno ed all'ora stabiliti, verrà ammesso a sostenerlo in altra data e, comunque, non oltre l'inizio della valutazione dei titoli.

## Art. 10

### *Titoli ammessi a valutazione*

1. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame ed è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

2. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| A) titoli di cultura diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per l'accesso al profilo professionale di appartenenza: | fino ad un massimo di punti 10,00; |
| B) titoli professionali:  | fino ad un massimo di punti 25,00; |
| C) titoli vari:   | fino ad un massimo di punti 5,00.  |

3. Ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lettera A) saranno presi in considerazione:

- diploma di laurea, diploma di specializzazione o dottorato di ricerca attinenti ad una delle classi dei corsi di laurea specialistica previste per l'accesso al rispettivo ruolo di appartenenza o titoli equivalenti, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- diploma di laurea, diploma di specializzazione o dottorato di ricerca diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);
- abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;
- gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e similari, purché con giudizio di merito espresso a seguito di esami finali e purché rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività istituzionale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato.

4. Saranno valutati nella categoria dei titoli professionali di cui alla lettera B) del precedente comma 2 i seguenti titoli di servizio:



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- a) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi relativi all'ultimo quinquennio;
- b) gli incarichi e i servizi speciali, conferiti con provvedimento dell'Amministrazione, che abbiano comportato un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale;
- c) i titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari;
- d) i lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi tecnici dell'amministrazione;
- e) gli speciali riconoscimenti concessi con formale provvedimento dell'Amministrazione.

5. Rientrano nella categoria di cui alla lettera C) del precedente comma 2, tutti i titoli non compresi nelle precedenti categorie che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscano elementi di merito.

6. Nell'ambito delle precedenti categorie la commissione esaminatrice determina, nella seduta antecedente l'inizio dell'esame degli elaborati, le specifiche tipologie di titoli valutabili nonché i criteri di valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.

7. La Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede ad inviare alla commissione esaminatrice la domanda di partecipazione di ciascun candidato corredata dell'elenco dei titoli prodotti, dai titoli stessi e da una scheda informativa, redatta dal dirigente dell'Ufficio o Reparto di appartenenza e sottoscritta per conferma dal candidato stesso, contenente le indicazioni richieste dall'ufficio che cura lo svolgimento del concorso nonché copia dello Stato matricolare ed il fascicolo personale.

8. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente, dai Componenti e dal Segretario. La somma dei punti assegnati dal Presidente e da ogni componente a ciascun titolo è divisa per il numero dei componenti ed i quozienti ottenuti vengono sommati tra loro al fine di ottenere il punteggio finale espresso per ciascun candidato. Dette schede sono allegate ai verbali del concorso.



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

## Art. 11

### *Formazione della graduatoria*

1. Effettuata la valutazione delle prove del concorso e dei titoli, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ogni candidato.
2. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito ai titoli.
3. A parità di punteggio ha la preferenza il concorrente con la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella qualifica e la maggiore età anagrafica.
4. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori.

## Art. 12

### *Pubblicazione della graduatoria*

1. Il decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori, di cui al precedente articolo, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.
2. Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini, rispettivamente di sessanta e centoventi giorni, per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, 2 gennaio 2009

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
f.to Manganelli

Aviz.

\_\_\_\_\_  
(TIMBRO A DATA)

N. Reg. Prot. \_\_\_\_\_

V° IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
(qualifica., nome e cognome)

AL MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale per le Risorse Umane  
Ufficio III – Attività concorsuali per il  
personale tecnico-scientifico e professionale

R O M A

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_ ) il \_\_ / \_\_ /19\_\_ , in servizio presso \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ (tel. n. \_\_\_\_\_)

C H I E D E

di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente tecnico chimico della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale n. 333-B/13B.13.09 del 2.1.2009.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole del fatto che chiunque rilascia o fa uso di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:

1. di rivestire, al 31 dicembre 2008, la qualifica di \_\_\_\_\_, con un'anzianità in tale qualifica, alla stessa data, di anni \_\_\_\_ mesi \_\_\_\_ e giorni \_\_\_\_, e con un'anzianità effettiva di servizio nel ruolo dei direttori tecnici chimici, alla data suddetta, di anni \_\_\_\_ mesi \_\_\_\_ e giorni \_\_\_\_ ;
2. di non aver riportato nell'ultimo anno precedente la data del presente bando di concorso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o nell'ultimo triennio la sanzione disciplinare della deplorazione ovvero nell'ultimo quinquennio la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;
3. di non aver riportato, nei tre rapporti informativi del triennio precedente la data del presente bando di concorso un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
4. di voler sostenere la prova prevista dall'art. 3, comma 2, lettera f), del bando di concorso nella lingua:

Inglese       Francese       Tedesco       Spagnolo





# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**IL CAPO DELLA POLIZIA**

**DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto ministeriale in data 16 maggio 2002, n. 109, recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato;
- VISTA la legge 10 aprile 1991 n. 125, sulle pari opportunità tra uomini e donne in materia di lavoro;
- VISTA la legge 30 novembre 1990, n. 359, recante, tra l'altro, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- RITENUTO necessario bandire – nel rispetto dell'aliquota del 40% dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 334/2000 – un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 5 posti di primo dirigente tecnico fisico della Polizia di Stato;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## DECRETA

### Art. 1

#### *Posti a concorso e requisiti per l'ammissione*

1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 5 posti di primo dirigente tecnico fisico del ruolo dei dirigenti tecnici fisici della Polizia di Stato.
2. Al concorso è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici che al 31 dicembre 2008 rivestiva la qualifica di direttore tecnico capo o aveva maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale.

### Art. 2

#### *Cause di esclusione*

1. Sono esclusi dal concorso, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 109/2002 sopra richiamato, coloro che nei tre anni precedenti la data del presente decreto abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto".
2. Sono esclusi, altresì, coloro che rispetto alla suddetta data abbiano riportato nell'ultimo anno la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o nell'ultimo triennio la sanzione disciplinare della deplorazione ovvero nell'ultimo quinquennio la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
3. L'esclusione dal concorso è disposta, inoltre, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale, nei confronti del personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei di precedenti concorsi a posti di primo dirigente tecnico fisico della Polizia di Stato.
4. L'esclusione è, infine, disposta nei confronti del personale che si trova nelle condizioni previste dall'art. 61 del decreto legislativo n. 334/2000 e successive modificazioni.
5. Le esclusioni per difetto dei requisiti di cui ai precedenti commi saranno disposte in qualsiasi momento con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## Art. 3

### *Domande di partecipazione*

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte utilizzando il modello allegato al presente decreto e dirette al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività concorsuali per il personale tecnico-scientifico e professionale, dovranno essere presentate agli Uffici o Reparti di appartenenza entro il termine perentorio dei trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nel *Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno*.

2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

- a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate indicheranno esclusivamente il cognome da nubile;
- b) la data ed il comune di nascita;
- c) l'Ufficio o il Reparto presso il quale prestano servizio;
- d) la qualifica rivestita al 31 dicembre 2008, la data del conseguimento di detta qualifica e l'anzianità complessiva di servizio nel ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato al 31 dicembre 2008;
- e) di non aver riportato nel triennio precedente la data del presente decreto un giudizio complessivo inferiore a "distinto" e di non aver riportato nell'anno precedente la suddetta data la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o nell'ultimo triennio la sanzione disciplinare della deplorazione ovvero nell'ultimo quinquennio la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;
- f) la lingua straniera, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, nella quale intendono sostenere la prova orale volta ad accertarne il grado di conoscenza.

3. I candidati dovranno, inoltre, indicare nella domanda i titoli previsti dai commi 3, 4 lettera c) e 5 del successivo art. 9 di cui intendano avvalersi, allegando apposita documentazione ovvero, ad eccezione delle pubblicazioni, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente bando di concorso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

5. Le domande dovranno recare in calce, a pena di nullità, la firma del candidato in originale.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## Art. 4

### *Prova preselettiva*

1. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia pari o superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, i candidati dovranno sostenere una prova preselettiva per l'ammissione alle successive fasi concorsuali, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 16 maggio 2002, n. 109.
2. La suddetta prova preselettiva, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 109/2002, consiste in una serie di quesiti a risposta a scelta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie indicate nel successivo art. 7 del presente bando, ad esclusione della lingua straniera, nonché del possesso delle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Il mancato superamento della prova stessa non è computato ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 334/2000 e successive modificazioni.
4. Sulla base dei risultati della prova è ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore a cinque volte quello dei posti messi a concorso nonché, in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro il limite della predetta aliquota.
5. L'aliquota di candidati da ammettere alle prove scritte, nei limiti di cui al precedente comma 4, nonché la durata della prova preselettiva, sono stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella prima seduta utile.
6. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e all'ora stabiliti per sostenere la prova preselettiva verrà considerata come rinuncia definitiva al concorso.

## Art. 5

### *Comunicazioni relative al concorso*

1. Le date ed il luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, di cui al precedente art. 4, e delle prove scritte, nonché ogni altra comunicazione relativa al concorso, saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno del **23 febbraio 2009**. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

## Art. 6

### *Commissione esaminatrice*

1. La commissione esaminatrice del concorso, costituita con decreto ministeriale, è presieduta dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie e ne fanno parte, quali componenti, un Consigliere di Stato o della Corte dei Conti, due dirigenti superiori tecnici della Polizia di Stato, in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo dei direttori tecnici fisici, ed un docente universitario esperto delle materie su cui vertono le prove d'esame.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
3. La commissione esaminatrice è integrata da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto di informatica, ove necessario, e da uno o più esperti nelle lingue straniere prescelte dai candidati per sostenere il colloquio di cui al successivo art. 6, nonché da due componenti supplenti con qualifica di dirigente superiore tecnico della Polizia di Stato, ai fini dell'eventuale sostituzione dei componenti interni all'Amministrazione, e da un segretario supplente.

## Art. 7

### *Prove d'esame*

1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.
2. Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a disposizione un tempo massimo di otto ore, consistono:
  - a) nella stesura di un elaborato a carattere interdisciplinare, in ambito professionale, con riflessi su tematiche attinenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente tecnico fisico, con particolare riferimento ad una o più delle materie individuate nei seguenti settori scientifico-disciplinari, descritti nell'allegato B del decreto del Ministero dell'Università in data 4 ottobre 2000:
    - Informatica generale (settore scientifico-disciplinare INF/01);
    - Sistemi di elaborazione delle informazioni (settore scientifico-disciplinare ING-INF/05);
    - Ricerca operativa (settore scientifico-disciplinare MAT-09);
    - Normativa sulla sicurezza del lavoro (non compresa nel decreto citato);



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) nella risoluzione di un caso in ambito tecnico-scientifico o gestionale-organizzativo, teso a verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni di primo dirigente tecnico fisico.
3. Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a trentacinque cinquantiesimi in ciascuna prova scritta. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un punteggio inferiore a quello minimo predetto, non procede all'esame dell'altro elaborato.
4. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio stesso.
5. Il colloquio mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Esso ha carattere interdisciplinare e verterà, oltre che sulle discipline previste per le prove scritte, anche sulle seguenti materie:
- a) elementi di diritto pubblico;
  - b) elementi di diritto penale e diritto processuale penale;
  - c) ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
6. Il colloquio comprenderà, inoltre, l'accertamento del grado di conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel precedente art. 3, lett. f), attraverso la lettura e la traduzione di testi nonché mediante una conversazione tesa a verificare la conoscenza avanzata degli strumenti linguistici.
7. Il colloquio comprenderà, infine, l'accertamento della conoscenza di base dell'uso di un *personal computer* dotato di uno dei sistemi operativi Microsoft (gestione di *file* e di unità removibile, avvio di programmi, navigazione *web* e gestione della posta elettronica) e del pacchetto applicativo Microsoft "Office" (redazione di un documento con Microsoft "Word", utilizzo del foglio di calcolo Microsoft "Excel", alimentazione e consultazione di una base-dati di Microsoft "Access").
8. Il colloquio si intenderà superato qualora il candidato abbia conseguito una votazione di almeno trentacinque cinquantiesimi.
9. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e all'ora stabiliti per sostenere la prova scritta o il colloquio verrà considerata come rinuncia definitiva al concorso.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 8

## *Svolgimento delle prove scritte*

1. La commissione esaminatrice predisporrà tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce appena formulate saranno chiuse in pieghi, sigillati e firmati esternamente sui lembi di chiusura dai Componenti e dal Segretario, che saranno conservati a cura del Presidente.
2. All'ora stabilita per ciascuna prova, il Presidente della commissione esaminatrice convocherà tre candidati che, dopo essere stati identificati ed aver constatato l'integrità della chiusura dei pieghi di cui al precedente comma, procederanno al sorteggio della traccia da svolgere.
3. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
4. Gli elaborati vanno redatti, a pena di nullità, esclusivamente su carta recante il timbro a secco d'ufficio e la firma del Presidente o di un Componente della commissione esaminatrice.
5. E' vietato ai concorrenti portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, agende elettroniche, telefoni cellulari e ricetrasmittitori. È consentito ai concorrenti stessi, durante lo svolgimento della prova scritta, consultare soltanto i codici, le leggi e i decreti, senza commenti né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici che siano stati presentati all'atto dell'ingresso nell'aula d'esame e verificati dalla commissione esaminatrice.
6. Il concorrente che contravviene alle disposizioni del presente articolo, o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso.
7. Al candidato sono consegnati per ciascuna delle prove scritte due o più fogli da protocollo timbrati e firmati, un cartoncino bianco per l'indicazione dei propri dati anagrafici e due buste non trasparenti del medesimo colore: una più grande, munita di linguetta staccabile, ed una più piccola.
8. Il candidato, dopo aver svolto ciascuna prova scritta, senza apporvi sottoscrizioni né altro contrassegno, a pena di nullità, ripone i fogli che ha ritirato, compresi quelli non utilizzati, nella busta più grande. Successivamente il candidato scrive il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita sull'apposito cartoncino e provvede ad inserire quest'ultimo nella busta più piccola; quindi la chiude. Quindi ripone la busta più piccola in quella più grande, che chiude e consegna al Presidente o ad un Componente della commissione esaminatrice, che apporrà la propria firma ed un timbro recante la data



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

di consegna trasversalmente sulla busta più grande, in modo che vi resti ricompreso il lembo di chiusura.

9. Al fine di garantire il rispetto del principio dell'anonimato delle prove scritte, alle buste contenenti gli elaborati di ogni candidato viene attribuito al termine di ciascuna prova lo stesso numero, da apporsi sull'apposita linguetta staccabile, in modo da poter riunire le buste appartenenti allo stesso candidato esclusivamente attraverso la numerazione.

10. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova scritta si procede all'accoppiamento delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver rimosso le relative linguette numerate. Tale operazione viene effettuata da almeno due Componenti della commissione esaminatrice nel luogo ed all'ora comunicati ai candidati presenti in aula per l'ultima prova scritta. I candidati possono assistere alle operazioni di abbinamento.

11. Le buste contenenti i due elaborati di ciascun candidato vengono raccolte in plichi che sono suggellati e firmati dal Presidente, da almeno un Componente e dal Segretario della commissione esaminatrice.

12. Il riconoscimento dell'appartenenza degli elaborati, attraverso l'apertura delle buste piccole contenenti il cartoncino con i dati anagrafici, deve essere fatto a conclusione dell'esame e della valutazione degli elaborati di tutti i concorrenti.

## Art. 9

### *Svolgimento della prova orale*

1. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
2. Il candidato procede al sorteggio di almeno una domanda, o gruppo di domande, per ciascuna delle materie oggetto della prova, tra quelle predisposte precedentemente dalla commissione esaminatrice.
3. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice redigerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto attribuito a ciascuno di essi.
4. L'elenco di cui al precedente comma, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione esaminatrice, è affisso immediatamente dopo la seduta in apposito albo sito presso l'aula d'esame.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. Il candidato che per gravi motivi, rappresentati entro l'orario di convocazione alla prova orale e successivamente documentati, sia impossibilitato a sostenere il colloquio nel giorno ed all'ora stabiliti, verrà ammesso a sostenerlo in altra data e, comunque, non oltre l'inizio della valutazione dei titoli.

## Art. 10

### *Titoli ammessi a valutazione*

1. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame ed è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

2. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| A) titoli di cultura diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per l'accesso al profilo professionale di appartenenza: | fino ad un massimo di punti 10,00; |
| B) titoli professionali:  | fino ad un massimo di punti 25,00; |
| C) titoli vari:   | fino ad un massimo di punti 5,00.  |

3. Ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lettera A) saranno presi in considerazione:

- diploma di laurea, diploma di specializzazione o dottorato di ricerca attinenti ad una delle classi dei corsi di laurea specialistica previste per l'accesso al rispettivo ruolo di appartenenza o titoli equivalenti, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- diploma di laurea, diploma di specializzazione o dottorato di ricerca diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);
- abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;
- gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e similari, purché con giudizio di merito espresso a seguito di esami finali e purché rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività istituzionale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato.

4. Saranno valutati nella categoria dei titoli professionali di cui alla lettera B) del precedente comma 2 i seguenti titoli di servizio:



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- a) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi relativi all'ultimo quinquennio;
- b) gli incarichi e i servizi speciali, conferiti con provvedimento dell'Amministrazione, che abbiano comportato un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale;
- c) i titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari;
- d) i lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi tecnici dell'amministrazione;
- e) gli speciali riconoscimenti concessi con formale provvedimento dell'Amministrazione.

5. Rientrano nella categoria di cui alla lettera C) del precedente comma 2, tutti i titoli non compresi nelle precedenti categorie che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscano elementi di merito.

6. Nell'ambito delle precedenti categorie la commissione esaminatrice determina, nella seduta antecedente l'inizio dell'esame degli elaborati, le specifiche tipologie di titoli valutabili nonché i criteri di valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.

7. La Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede ad inviare alla commissione esaminatrice la domanda di partecipazione di ciascun candidato corredata dell'elenco dei titoli prodotti, dai titoli stessi e da una scheda informativa, redatta dal dirigente dell'Ufficio o Reparto di appartenenza e sottoscritta per conferma dal candidato stesso, contenente le indicazioni richieste dall'ufficio che cura lo svolgimento del concorso nonché copia dello Stato matricolare ed il fascicolo personale.

8. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente, dai Componenti e dal Segretario. La somma dei punti assegnati dal Presidente e da ogni componente a ciascun titolo è divisa per il numero dei componenti ed i quozienti ottenuti vengono sommati tra loro al fine di ottenere il punteggio finale espresso per ciascun candidato. Dette schede sono allegate ai verbali del concorso.



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

## Art. 11

### *Formazione della graduatoria*

1. Effettuata la valutazione delle prove del concorso e dei titoli, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ogni candidato.
2. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito ai titoli.
3. A parità di punteggio ha la preferenza il concorrente con la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella qualifica e la maggiore età anagrafica.
4. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori.

## Art. 12

### *Pubblicazione della graduatoria*

1. Il decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori, di cui al precedente articolo, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.
2. Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini, rispettivamente di sessanta e centoventi giorni, per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, 2 gennaio 2009

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
f.to Manganelli

Aviz.

\_\_\_\_\_  
(TIMBRO A DATA)

N. Reg. Prot. \_\_\_\_\_

V° IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
(qualifica., nome e cognome)

AL MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale per le Risorse Umane  
Ufficio III – Attività concorsuali per il  
personale tecnico-scientifico e professionale

R O M A

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_ ) il \_\_ / \_\_ /19\_\_ , in servizio presso \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ (tel. n. \_\_\_\_\_)

C H I E D E

di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di primo dirigente tecnico fisico della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale n. 333-B/13B.14.09 del 2.1.2009.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole del fatto che chiunque rilascia o fa uso di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:

1. di rivestire, al 31 dicembre 2008, la qualifica di \_\_\_\_\_, con un'anzianità in tale qualifica, alla stessa data, di anni \_\_\_\_ mesi \_\_\_\_ e giorni \_\_\_\_, e con un'anzianità effettiva di servizio nel ruolo dei direttori tecnici fisici, alla data suddetta, di anni \_\_\_\_ mesi \_\_\_\_ e giorni \_\_\_\_ ;
2. di non aver riportato nell'ultimo anno precedente la data del presente bando di concorso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o nell'ultimo triennio la sanzione disciplinare della deplorazione ovvero nell'ultimo quinquennio la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;
3. di non aver riportato, nei tre rapporti informativi del triennio precedente la data del presente bando di concorso un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
4. di voler sostenere la prova prevista dall'art. 3, comma 2, lettera f), del bando di concorso nella lingua:

Inglese       Francese       Tedesco       Spagnolo





# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**IL CAPO DELLA POLIZIA**

**DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto ministeriale in data 16 maggio 2002, n. 109, recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato;
- VISTA la legge 10 aprile 1991 n. 125, sulle pari opportunità tra uomini e donne in materia di lavoro;
- VISTA la legge 30 novembre 1990, n. 359, recante, tra l'altro, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- RITENUTO necessario bandire – nel rispetto dell'aliquota del 40% dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 334/2000 – un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 4 posti di primo dirigente tecnico ingegnere della Polizia di Stato;



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## DECRETA

### Art. 1

#### *Posti a concorso e requisiti per l'ammissione*

1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 4 posti di primo dirigente tecnico ingegnere del ruolo dei dirigenti tecnici ingegneri della Polizia di Stato.
2. Al concorso è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dei direttori tecnici ingegneri che al 31 dicembre 2008 rivestiva la qualifica di direttore tecnico capo o aveva maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale.

### Art. 2

#### *Cause di esclusione*

1. Sono esclusi dal concorso, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 109/2002 sopra richiamato, coloro che nei tre anni precedenti la data del presente decreto abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto".
2. Sono esclusi, altresì, coloro che rispetto alla suddetta data abbiano riportato nell'ultimo anno la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o nell'ultimo triennio la sanzione disciplinare della deplorazione ovvero nell'ultimo quinquennio la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
3. L'esclusione dal concorso è disposta, inoltre, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale, nei confronti del personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei di precedenti concorsi a posti di primo dirigente tecnico ingegnere della Polizia di Stato.
4. L'esclusione è, infine, disposta nei confronti del personale che si trova nelle condizioni previste dall'art. 61 del decreto legislativo n. 334/2000 e successive modificazioni.
5. Le esclusioni per difetto dei requisiti di cui ai precedenti commi saranno disposte in qualsiasi momento con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## Art. 3

### *Domande di partecipazione*

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte utilizzando il modello allegato al presente decreto e dirette al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività concorsuali per il personale tecnico-scientifico e professionale, dovranno essere presentate agli Uffici o Reparti di appartenenza entro il termine perentorio dei trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nel *Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno*.

2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

- a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate indicheranno esclusivamente il cognome da nubile;
- b) la data ed il comune di nascita;
- c) l'Ufficio o il Reparto presso il quale prestano servizio;
- d) la qualifica rivestita al 31 dicembre 2008, la data del conseguimento di detta qualifica e l'anzianità complessiva di servizio nel ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato al 31 dicembre 2008;
- e) di non aver riportato nel triennio precedente la data del presente decreto un giudizio complessivo inferiore a "distinto" e di non aver riportato nell'anno precedente la suddetta data la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o nell'ultimo triennio la sanzione disciplinare della deplorazione ovvero nell'ultimo quinquennio la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;
- f) la lingua straniera, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, nella quale intendono sostenere la prova orale volta ad accertarne il grado di conoscenza.

3. I candidati dovranno, inoltre, indicare nella domanda i titoli previsti dai commi 3, 4 lettera c) e 5 del successivo art. 9 di cui intendano avvalersi, allegando apposita documentazione ovvero, ad eccezione delle pubblicazioni, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente bando di concorso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

5. Le domande dovranno recare in calce, a pena di nullità, la firma del candidato in originale.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## Art. 4

### *Prova preselettiva*

1. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia pari o superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, i candidati dovranno sostenere una prova preselettiva per l'ammissione alle successive fasi concorsuali, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 16 maggio 2002, n. 109.
2. La suddetta prova preselettiva, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 109/2002, consiste in una serie di quesiti a risposta a scelta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie indicate nel successivo art. 7 del presente bando, ad esclusione della lingua straniera, nonché del possesso delle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Il mancato superamento della prova stessa non è computato ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 334/2000 e successive modificazioni.
4. Sulla base dei risultati della prova è ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore a cinque volte quello dei posti messi a concorso nonché, in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro il limite della predetta aliquota.
5. L'aliquota di candidati da ammettere alle prove scritte, nei limiti di cui al precedente comma 4, nonché la durata della prova preselettiva, sono stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella prima seduta utile.
6. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e all'ora stabiliti per sostenere la prova preselettiva verrà considerata come rinuncia definitiva al concorso.

## Art. 5

### *Comunicazioni relative al concorso*

1. Le date ed il luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, di cui al precedente art. 4, e delle prove scritte, nonché ogni altra comunicazione relativa al concorso, saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno del **23 febbraio 2009**. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## Art. 6

### *Commissione esaminatrice*

1. La commissione esaminatrice del concorso, costituita con decreto ministeriale, è presieduta dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie e ne fanno parte, quali componenti, un Consigliere di Stato o della Corte dei Conti, due dirigenti superiori tecnici della Polizia di Stato, in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo dei direttori tecnici ingegneri, ed un docente universitario esperto delle materie su cui vertono le prove d'esame.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
3. La commissione esaminatrice è integrata da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto di informatica, ove necessario, e da uno o più esperti nelle lingue straniere prescelte dai candidati per sostenere il colloquio di cui al successivo art. 6, nonché da due componenti supplenti con qualifica di dirigente superiore tecnico della Polizia di Stato, ai fini dell'eventuale sostituzione dei componenti interni all'Amministrazione, e da un segretario supplente.

## Art. 7

### *Prove d'esame*

1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.
2. Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a disposizione un tempo massimo di otto ore, consistono:
  - a) nella stesura di un elaborato a carattere interdisciplinare, in ambito professionale, con riflessi su tematiche attinenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente tecnico ingegnere, con particolare riferimento ad una o più delle materie individuate nei seguenti settori scientifico-disciplinari, descritti nell'allegato B del decreto del Ministero dell'Università in data 4 ottobre 2000:
    - Sistemi di elaborazione delle informazioni (settore scientifico-disciplinare ING-INF/05);
    - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica (settore scientifico-disciplinare SECS-S/02);
    - Ricerca operativa (settore MAT/09);
    - Normativa sulla sicurezza del lavoro (non compresa nel decreto citato);



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) nella risoluzione di un caso in ambito tecnico-scientifico o gestionale-organizzativo, teso a verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni di primo dirigente tecnico ingegnere.
3. Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a trentacinque cinquantiesimi in ciascuna prova scritta. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un punteggio inferiore a quello minimo predetto, non procede all'esame dell'altro elaborato.
4. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio stesso.
5. Il colloquio mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Esso ha carattere interdisciplinare e verterà, oltre che sulle discipline previste per le prove scritte, anche sulle seguenti materie:
- a) elementi di diritto pubblico;
  - b) elementi di diritto penale e diritto processuale penale;
  - c) ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
6. Il colloquio comprenderà, inoltre, l'accertamento del grado di conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel precedente art. 3, lett. f), attraverso la lettura e la traduzione di testi nonché mediante una conversazione tesa a verificare la conoscenza avanzata degli strumenti linguistici.
7. Il colloquio comprenderà, infine, l'accertamento della conoscenza di base dell'uso di un *personal computer* dotato di uno dei sistemi operativi Microsoft (gestione di *file* e di unità removibile, avvio di programmi, navigazione *web* e gestione della posta elettronica) e del pacchetto applicativo Microsoft "Office" (redazione di un documento con Microsoft "Word", utilizzo del foglio di calcolo Microsoft "Excel", alimentazione e consultazione di una base-dati di Microsoft "Access").
8. Il colloquio si intenderà superato qualora il candidato abbia conseguito una votazione di almeno trentacinque cinquantiesimi.
9. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e all'ora stabiliti per sostenere la prova scritta o il colloquio verrà considerata come rinuncia definitiva al concorso.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 8

## *Svolgimento delle prove scritte*

1. La commissione esaminatrice predisporrà tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce appena formulate saranno chiuse in pieghi, sigillati e firmati esternamente sui lembi di chiusura dai Componenti e dal Segretario, che saranno conservati a cura del Presidente.
2. All'ora stabilita per ciascuna prova, il Presidente della commissione esaminatrice convocherà tre candidati che, dopo essere stati identificati ed aver constatato l'integrità della chiusura dei pieghi di cui al precedente comma, procederanno al sorteggio della traccia da svolgere.
3. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
4. Gli elaborati vanno redatti, a pena di nullità, esclusivamente su carta recante il timbro a secco d'ufficio e la firma del Presidente o di un Componente della commissione esaminatrice.
5. E' vietato ai concorrenti portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, agende elettroniche, telefoni cellulari e ricetrasmittitori. È consentito ai concorrenti stessi, durante lo svolgimento della prova scritta, consultare soltanto i codici, le leggi e i decreti, senza commenti né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici che siano stati presentati all'atto dell'ingresso nell'aula d'esame e verificati dalla commissione esaminatrice.
6. Il concorrente che contravviene alle disposizioni del presente articolo, o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso.
7. Al candidato sono consegnati per ciascuna delle prove scritte due o più fogli da protocollo timbrati e firmati, un cartoncino bianco per l'indicazione dei propri dati anagrafici e due buste non trasparenti del medesimo colore: una più grande, munita di linguetta staccabile, ed una più piccola.
8. Il candidato, dopo aver svolto ciascuna prova scritta, senza apporvi sottoscrizioni né altro contrassegno, a pena di nullità, ripone i fogli che ha ritirato, compresi quelli non utilizzati, nella busta più grande. Successivamente il candidato scrive il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita sull'apposito cartoncino e provvede ad inserire quest'ultimo nella busta più piccola; quindi la chiude. Quindi ripone la busta più piccola in quella più grande, che chiude e consegna al Presidente o ad un Componente della commissione esaminatrice, che apporrà la propria firma ed un timbro recante la data



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

di consegna trasversalmente sulla busta più grande, in modo che vi resti ricompreso il lembo di chiusura.

9. Al fine di garantire il rispetto del principio dell'anonimato delle prove scritte, alle buste contenenti gli elaborati di ogni candidato viene attribuito al termine di ciascuna prova lo stesso numero, da apporsi sull'apposita linguetta staccabile, in modo da poter riunire le buste appartenenti allo stesso candidato esclusivamente attraverso la numerazione.

10. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova scritta si procede all'accoppiamento delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver rimosso le relative linguette numerate. Tale operazione viene effettuata da almeno due Componenti della commissione esaminatrice nel luogo ed all'ora comunicati ai candidati presenti in aula per l'ultima prova scritta. I candidati possono assistere alle operazioni di abbinamento.

11. Le buste contenenti i due elaborati di ciascun candidato vengono raccolte in plichi che sono suggellati e firmati dal Presidente, da almeno un Componente e dal Segretario della commissione esaminatrice.

12. Il riconoscimento dell'appartenenza degli elaborati, attraverso l'apertura delle buste piccole contenenti il cartoncino con i dati anagrafici, deve essere fatto a conclusione dell'esame e della valutazione degli elaborati di tutti i concorrenti.

## Art. 9

### *Svolgimento della prova orale*

1. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
2. Il candidato procede al sorteggio di almeno una domanda, o gruppo di domande, per ciascuna delle materie oggetto della prova, tra quelle predisposte precedentemente dalla commissione esaminatrice.
3. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice redigerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto attribuito a ciascuno di essi.
4. L'elenco di cui al precedente comma, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione esaminatrice, è affisso immediatamente dopo la seduta in apposito albo sito presso l'aula d'esame.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. Il candidato che per gravi motivi, rappresentati entro l'orario di convocazione alla prova orale e successivamente documentati, sia impossibilitato a sostenere il colloquio nel giorno ed all'ora stabiliti, verrà ammesso a sostenerlo in altra data e, comunque, non oltre l'inizio della valutazione dei titoli.

## Art. 10

### *Titoli ammessi a valutazione*

1. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame ed è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

2. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| A) titoli di cultura diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso<br>per l'accesso al profilo professionale di appartenenza: | fino ad un massimo di punti 10,00; |
| B) titoli professionali:   | fino ad un massimo di punti 25,00; |
| C) titoli vari:  | fino ad un massimo di punti 5,00.  |

3. Ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lettera A) saranno presi in considerazione:

- diploma di laurea, diploma di specializzazione o dottorato di ricerca attinenti ad una delle classi dei corsi di laurea specialistica previste per l'accesso al rispettivo ruolo di appartenenza o titoli equivalenti, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- diploma di laurea, diploma di specializzazione o dottorato di ricerca diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);
- abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;
- gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e similari, purché con giudizio di merito espresso a seguito di esami finali e purché rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività istituzionale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato.

4. Saranno valutati nella categoria dei titoli professionali di cui alla lettera B) del precedente comma 2 i seguenti titoli di servizio:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi relativi all'ultimo quinquennio;
- b) gli incarichi e i servizi speciali, conferiti con provvedimento dell'Amministrazione, che abbiano comportato un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale;
- c) i titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari;
- d) i lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi tecnici dell'amministrazione;
- e) gli speciali riconoscimenti concessi con formale provvedimento dell'Amministrazione.

5. Rientrano nella categoria di cui alla lettera C) del precedente comma 2, tutti i titoli non compresi nelle precedenti categorie che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscano elementi di merito.

6. Nell'ambito delle precedenti categorie la commissione esaminatrice determina, nella seduta antecedente l'inizio dell'esame degli elaborati, le specifiche tipologie di titoli valutabili nonché i criteri di valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.

7. La Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede ad inviare alla commissione esaminatrice la domanda di partecipazione di ciascun candidato corredata dell'elenco dei titoli prodotti, dai titoli stessi e da una scheda informativa, redatta dal dirigente dell'Ufficio o Reparto di appartenenza e sottoscritta per conferma dal candidato stesso, contenente le indicazioni richieste dall'ufficio che cura lo svolgimento del concorso nonché copia dello Stato matricolare ed il fascicolo personale.

8. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente, dai Componenti e dal Segretario. La somma dei punti assegnati dal Presidente e da ogni componente a ciascun titolo è divisa per il numero dei componenti ed i quozienti ottenuti vengono sommati tra loro al fine di ottenere il punteggio finale espresso per ciascun candidato. Dette schede sono allegate ai verbali del concorso.



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

## Art. 11

### *Formazione della graduatoria*

1. Effettuata la valutazione delle prove del concorso e dei titoli, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ogni candidato.
2. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito ai titoli.
3. A parità di punteggio ha la preferenza il concorrente con la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella qualifica e la maggiore età anagrafica.
4. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori.

## Art. 12

### *Pubblicazione della graduatoria*

1. Il decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori, di cui al precedente articolo, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.
2. Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini, rispettivamente di sessanta e centoventi giorni, per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, 2 gennaio 2009

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
f.to Manganelli

Aviz.

\_\_\_\_\_  
(TIMBRO A DATA)

N. Reg. Prot. \_\_\_\_\_

V°, IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
(qualifica., nome e cognome)

AL MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale per le Risorse Umane  
Ufficio III – Attività concorsuali per il  
personale tecnico-scientifico e professionale

R O M A

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_ ) il \_\_ / \_\_ /19\_\_ , in servizio presso \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ (tel. n. \_\_\_\_\_)

C H I E D E

di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di primo dirigente tecnico ingegnere della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale n. 333-B/13B.15.09 del 2.1.2009.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole del fatto che chiunque rilascia o fa uso di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:

1. di rivestire, al 31 dicembre 2008, la qualifica di \_\_\_\_\_, con un'anzianità in tale qualifica, alla stessa data, di anni \_\_\_\_ mesi \_\_\_\_ e giorni \_\_\_\_, e con un'anzianità effettiva di servizio nel ruolo dei direttori tecnici ingegneri, alla data suddetta, di anni \_\_\_\_ mesi \_\_\_\_ e giorni \_\_\_\_ ;
2. di non aver riportato nell'ultimo anno precedente la data del presente bando di concorso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o nell'ultimo triennio la sanzione disciplinare della deplorazione ovvero nell'ultimo quinquennio la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;
3. di non aver riportato, nei tre rapporti informativi del triennio precedente la data del presente bando di concorso un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
4. di voler sostenere la prova prevista dall'art. 3, comma 2, lettera f), del bando di concorso nella lingua:

Inglese       Francese       Tedesco       Spagnolo





# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- V I S T A la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
- V I S T O il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni;
- V I S T O il decreto ministeriale in data 16 maggio 2002, n. 109, recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato;
- V I S T A la legge 10 aprile 1991 n. 125, sulle pari opportunità tra uomini e donne in materia di lavoro;
- V I S T A la legge 30 novembre 1990, n. 359, recante, tra l'altro, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione;
- V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- V I S T O il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- RITENUTO necessario bandire – nel rispetto dell'aliquota del 40% dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 49 del citato decreto legislativo n. 334/2000 – un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di primo dirigente medico della Polizia di Stato;



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## DECRETA

### Art. 1

#### *Posti a concorso e requisiti per l'ammissione*

1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di primo dirigente medico del ruolo dei dirigenti medici della Polizia di Stato.
2. Al concorso è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dei direttivi medici che al 31 dicembre 2008 rivestiva la qualifica di medico capo o aveva maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico principale.

### Art. 2

#### *Cause di esclusione*

1. Sono esclusi dal concorso, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 109/2002 sopra richiamato, coloro che nei tre anni precedenti la data del presente decreto abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto".
2. Sono esclusi, altresì, coloro che rispetto alla suddetta data abbiano riportato nell'ultimo anno la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o nell'ultimo triennio la sanzione disciplinare della deplorazione ovvero nell'ultimo quinquennio la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
3. L'esclusione dal concorso è disposta, inoltre, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale, nei confronti del personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei di precedenti concorsi a posti di primo dirigente medico della Polizia di Stato.
4. L'esclusione è, infine, disposta nei confronti del personale che si trova nelle condizioni previste dall'art. 61 del decreto legislativo n. 334/2000 e successive modificazioni.
5. Le esclusioni per difetto dei requisiti di cui ai precedenti commi saranno disposte in qualsiasi momento con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## Art. 3

### *Domande di partecipazione*

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte utilizzando il modello allegato al presente decreto e dirette al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività concorsuali per il personale tecnico-scientifico e professionale, dovranno essere presentate agli Uffici o Reparti di appartenenza entro il termine perentorio dei trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nel *Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno*.

2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

- a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate indicheranno esclusivamente il cognome da nubile;
- b) la data ed il comune di nascita;
- c) l'Ufficio o il Reparto presso il quale prestano servizio;
- d) la qualifica rivestita al 31 dicembre 2008, la data del conseguimento di detta qualifica e l'anzianità complessiva di servizio nel ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato al 31 dicembre 2008;
- e) di non aver riportato nel triennio precedente la data del presente decreto un giudizio complessivo inferiore a "distinto" e di non aver riportato nell'anno precedente la suddetta data la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o nell'ultimo triennio la sanzione disciplinare della deplorazione ovvero nell'ultimo quinquennio la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;
- f) la lingua straniera, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, nella quale intendono sostenere la prova orale volta ad accertarne il grado di conoscenza.

3. I candidati dovranno, inoltre, indicare nella domanda i titoli previsti dai commi 3, 4 lettera c) e 5 del successivo art. 10 di cui intendano avvalersi, allegando la relativa documentazione, ovvero, ad eccezione delle pubblicazioni, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente bando di concorso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

5. I candidati dovranno apporre, a pena di irricevibilità, la propria firma in calce alla domanda.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## Art. 4

### *Prova preselettiva*

1. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia pari o superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, i candidati dovranno sostenere una prova preselettiva per l'ammissione alle successive fasi concorsuali, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 16 maggio 2002, n. 109.
2. La suddetta prova preselettiva, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 109/2002, consiste in una serie di quesiti a risposta a scelta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie indicate nel successivo articolo 7 del presente bando, ad esclusione della lingua straniera, nonché del possesso delle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Il mancato superamento della prova stessa non è computato ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 334/2000 e successive modificazioni.
4. Sulla base dei risultati della prova è ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore a cinque volte quello dei posti messi a concorso nonché, in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro il limite della predetta aliquota.
5. L'aliquota di candidati da ammettere alle prove scritte, nei limiti di cui al precedente comma 4, nonché la durata della prova preselettiva, sono stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella prima seduta utile.
6. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e all'ora stabiliti per sostenere la prova preselettiva verrà considerata come rinuncia definitiva al concorso.

## Art. 5

### *Comunicazioni relative al concorso*

1. Le date ed il luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, di cui al precedente art. 4, e delle prove scritte, nonché ogni altra comunicazione relativa al concorso, saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno del **23 febbraio 2009**. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## Art. 6

### *Commissione esaminatrice*

1. La commissione esaminatrice del concorso, costituita con decreto ministeriale, è presieduta dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie e ne fanno parte, quali componenti, il Direttore Centrale di Sanità, un dirigente superiore medico della Polizia di Stato, un Consigliere di Stato o della Corte dei Conti ed un docente universitario esperto delle materie su cui vertono le prove d'esame.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
3. La commissione è integrata da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto di informatica ed uno o più esperti nelle lingue straniere prescelte dai candidati per sostenere il colloquio di cui al successivo art. 7, nonché da due componenti supplenti con qualifica di dirigente superiore medico della Polizia di Stato, ai fini dell'eventuale sostituzione dei componenti interni all'Amministrazione, e da un Segretario supplente.

## Art. 7

### *Prove d'esame*

1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.
2. Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a disposizione un tempo massimo di otto ore, consistono:
  - a) nella stesura di un elaborato a carattere interdisciplinare, in ambito professionale, con riflessi su tematiche attinenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente medico, con particolare riferimento ad una o più delle seguenti materie:
    - Medicina del lavoro;
    - Medicina legale e medicina legale militare;
    - Medicina d'emergenza;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) nella risoluzione di un caso in ambito professionale o gestionale-organizzativo, teso a verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni di primo dirigente medico.
3. Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a trentacinque cinquantiesimi in ciascuna prova scritta. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un punteggio inferiore a quello minimo predetto, non procede all'esame dell'altro elaborato.
4. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio stesso.
5. Il colloquio mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Esso ha carattere interdisciplinare e verterà, oltre che sulle discipline previste per le prove scritte, anche sulle seguenti materie:
- a) elementi di diritto pubblico;
  - b) elementi di diritto penale e diritto processuale penale;
  - c) ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
6. Il colloquio comprenderà, inoltre, l'accertamento del grado di conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel precedente art. 3, lett. f), attraverso la lettura e la traduzione di testi nonché mediante una conversazione tesa a verificare la conoscenza avanzata degli strumenti linguistici.
7. Il colloquio comprenderà, infine, l'accertamento della conoscenza di base dell'uso di un *personal computer* dotato di uno dei sistemi operativi Microsoft (gestione di *file* e di unità removibile, avvio di programmi, navigazione *web* e gestione della posta elettronica) e del pacchetto applicativo Microsoft "Office" (redazione di un documento con Microsoft "Word", utilizzo del foglio di calcolo Microsoft "Excel", alimentazione e consultazione di una base-dati di Microsoft "Access").
8. Il colloquio si intenderà superato qualora il candidato abbia conseguito una votazione di almeno trentacinque cinquantiesimi.
9. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e all'ora stabiliti per sostenere le prove scritte o il colloquio verrà considerata come rinuncia definitiva al concorso.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## Art. 8

### *Svolgimento delle prove scritte*

1. La commissione esaminatrice predisporrà tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce appena formulate saranno chiuse in pieghi, sigillati e firmati esternamente sui lembi di chiusura dai Componenti e dal Segretario, che saranno conservati a cura del Presidente.
2. All'ora stabilita per ciascuna prova, il Presidente della commissione esaminatrice convocherà tre candidati che, dopo essere stati identificati ed aver constatato l'integrità della chiusura dei pieghi di cui al precedente comma, procederanno al sorteggio della traccia da svolgere.
3. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
4. Gli elaborati vanno redatti, a pena di nullità, esclusivamente su carta recante il timbro a secco d'ufficio e la firma del Presidente o di un Componente della commissione esaminatrice.
5. E' vietato ai concorrenti portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, agende elettroniche, telefoni cellulari e ricetrasmittitori. È consentito ai concorrenti stessi, durante lo svolgimento della prova scritta, consultare soltanto i codici, le leggi e i decreti, senza commenti né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici che siano stati presentati all'atto dell'ingresso nell'aula d'esame e verificati dalla commissione esaminatrice.
6. Il concorrente che contravviene alle disposizioni del presente articolo, o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso.
7. Al candidato sono consegnati per ciascuna delle prove scritte due o più fogli da protocollo timbrati e firmati, un cartoncino bianco per l'indicazione dei propri dati anagrafici e due buste non trasparenti del medesimo colore: una più grande, munita di linguetta staccabile, ed una più piccola.
8. Il candidato, dopo aver svolto ciascuna prova scritta, senza apporvi sottoscrizioni né altro contrassegno, a pena di nullità, ripone i fogli che ha ritirato, compresi quelli non utilizzati, nella busta più grande. Dopo aver scritto il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita sull'apposito cartoncino, il candidato inserisce quest'ultimo nella busta più piccola e la chiude. Quindi ripone la busta più piccola in quella più grande, che chiude e consegna al Presidente o ad un Componente della



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

commissione esaminatrice, che apporrà la propria firma ed un timbro recante la data di consegna trasversalmente sulla busta più grande, in modo che vi resti ricompreso il lembo di chiusura.

9. Al fine di garantire il rispetto del principio dell'anonimato delle prove scritte, alle buste contenenti gli elaborati di ogni candidato viene attribuito al termine di ciascuna prova lo stesso numero, da apporsi sull'apposita linguetta staccabile, in modo da poter riunire le buste appartenenti allo stesso candidato esclusivamente attraverso la numerazione.

10. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova scritta si procede all'accoppiamento delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver rimosso le relative linguette numerate. Tale operazione viene effettuata da almeno due Componenti della commissione esaminatrice nel luogo ed all'ora comunicati ai candidati presenti in aula per l'ultima prova scritta. I candidati potranno assistere alle operazioni di abbinamento.

11. Le buste contenenti i due elaborati di ciascun candidato vengono raccolte in plichi che sono suggellati e firmati dal Presidente, da almeno un Componente e dal Segretario della commissione esaminatrice.

12. Il riconoscimento dell'appartenenza degli elaborati, attraverso l'apertura delle buste piccole contenenti il cartoncino con i dati anagrafici, deve essere fatto a conclusione dell'esame e della valutazione degli elaborati di tutti i concorrenti.

## Art. 9

### *Svolgimento della prova orale*

1. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
2. Il candidato procede al sorteggio di almeno una domanda, o gruppo di domande, per ciascuna delle materie oggetto della prova, tra quelle predisposte precedentemente dalla commissione esaminatrice.
3. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice redigerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto attribuito a ciascuno di essi.
4. L'elenco di cui al precedente comma, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione esaminatrice, è affisso immediatamente dopo la seduta in apposito albo sito presso l'aula d'esame.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. Il candidato che per gravi motivi, rappresentati entro l'orario di convocazione alla prova orale e successivamente documentati, sia impossibilitato a sostenere il colloquio nel giorno ed all'ora stabiliti, verrà ammesso a sostenerlo in altra data e, comunque, non oltre l'inizio della valutazione dei titoli.

## Art. 10

### *Titoli ammessi a valutazione*

1. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame ed è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

2. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| A) titoli di cultura diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici: | fino ad un massimo di punti 10,00; |
| B) titoli professionali:   | fino ad un massimo di punti 25,00; |
| C) titoli vari:  | fino ad un massimo di punti 5,00.  |

3. Ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lettera A) del precedente comma saranno presi in considerazione:

- a) dottorato di ricerca relativo alla classe del corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia;
- b) diploma di laurea, diploma di specializzazione o dottorato di ricerca relativi a classi di corsi di laurea specialistica diverse da quello in medicina e chirurgia o titoli equivalenti, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) incarichi di docenza di livello universitario;
- d) gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, purché rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività istituzionale del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esami finali.

4. Saranno valutati nella categoria dei titoli professionali di cui alla lettera B) del precedente comma 2 i seguenti titoli di servizio:



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi relativi all'ultimo quinquennio;
- b) gli incarichi e i servizi speciali, conferiti con provvedimento dell'Amministrazione, che abbiano comportato un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale;
- c) i titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati nell'ambito del servizio, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari;
- d) i lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi professionali, amministrativi o giuridici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi sanitari dell'amministrazione;
- e) gli speciali riconoscimenti concessi con formale provvedimento dell'Amministrazione.

5. Rientrano nella categoria di cui alla lettera C) del precedente comma 2 tutti i titoli non compresi nelle precedenti che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscano elementi di merito.

6. Nell'ambito delle precedenti categorie la commissione esaminatrice determina, nella seduta antecedente l'inizio dell'esame degli elaborati, le specifiche tipologie di titoli valutabili nonché i criteri di valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna tipologia.

7. La Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede ad inviare alla commissione esaminatrice la domanda di partecipazione di ciascun candidato corredata dall'elenco dei titoli prodotti, dai titoli stessi e da una scheda informativa, redatta dal dirigente dell'Ufficio o Reparto di appartenenza e sottoscritta per conferma dal candidato stesso, contenente le indicazioni richieste dall'ufficio che cura lo svolgimento del concorso nonché copia dello Stato matricolare ed il fascicolo personale.

8. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente, dai Componenti e dal Segretario. La somma dei punti assegnati dal Presidente e da ogni componente a ciascun titolo è divisa per il numero dei componenti ed i quozienti ottenuti vengono sommati tra loro al fine di ottenere il punteggio finale espresso per ciascun candidato. Dette schede sono allegate ai verbali del concorso.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## Art. 11

### *Formazione della graduatoria*

1. Effettuata la valutazione delle prove del concorso e dei titoli, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ogni candidato.
2. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito ai titoli.
3. A parità di punteggio ha preferenza il concorrente con la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella qualifica e la maggiore età anagrafica.
4. Con decreto del Capo della Polizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori.

## Art. 12

### *Pubblicazione della graduatoria*

1. Il decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori, di cui al precedente articolo, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.
2. Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini, rispettivamente di sessanta e centoventi giorni, per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, 2 gennaio 2009

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
f.to Manganelli

Aviz.

\_\_\_\_\_  
(TIMBRO A DATA)

N. Reg. Prot. \_\_\_\_\_

V° IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
(qualifica., nome e cognome)

AL MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale per le Risorse Umane  
Ufficio III – Attività concorsuali per il  
personale tecnico-scientifico e professionale

R O M A

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_ ) il \_\_ / \_\_ /19\_\_ , in servizio presso \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ (tel. n. \_\_\_\_\_)

C H I E D E

di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente medico della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale n. 333-B/13B.16.09 del 2.1.2009.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole del fatto che chiunque rilascia o fa uso di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:

1. di rivestire, al 31 dicembre 2008, la qualifica di \_\_\_\_\_, con un'anzianità in tale qualifica, alla stessa data, di anni \_\_\_\_ mesi \_\_\_\_ e giorni \_\_\_\_, e con un'anzianità effettiva di servizio nel ruolo dei direttivi medici, alla data suddetta, di anni \_\_\_\_ mesi \_\_\_\_ e giorni \_\_\_\_ ;
2. di non aver riportato nell'ultimo anno precedente la data del presente bando di concorso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o nell'ultimo triennio la sanzione disciplinare della deplorazione ovvero nell'ultimo quinquennio la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;
3. di non aver riportato, nei tre rapporti informativi del triennio precedente la data del presente bando di concorso un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
4. di voler sostenere la prova prevista dall'art. 3, comma 2, lettera f), del bando di concorso nella lingua:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inglese	Francese	Tedesco	Spagnolo

